



Delib. C. C. n. 29 del 19.05.1970

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI.

ART. 1

In occasione dei tradizionali festeggiamenti verificantisi per San Pietro e Paolo in Porto e per Ferragosto nel capoluogo e di altre sagre e feste tradizionali ricorrenti nelle frazioni, il Comune di Legnago concede nelle località all'uopo stabilite, la occupazione di suolo pubblico per l'esercizio degli spettacoli viaggianti, direttamente ai singoli richiedenti, sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni e delle altre eventuali che il Comune riterrà opportuno di emanare di volta in volta.

Il Comune potrà concedere nel capoluogo l'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di parchi organizzati con oltre nove attrazioni ad esercenti in possesso della qualifica di organizzatore, indipendentemente dalle sagre e feste tradizionali ricorrenti nelle frazioni del Comune.

ART. 2

Per poter ottenere l'assegnazione delle aree, nelle singole posizioni o località destinate a sede di parchi di divertimento, sagre e feste tradizionali, gli interessati dovranno essere in possesso:

- A) dell'autorizzazione prevista dall'art.6 della legge 18 marzo 1968 n.337, rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo relativa alla attrazione da esercitare;
- B) Della licenza prevista dal T.U. delle leggi di P.S.

Gli aspiranti dovranno presentare regolare domanda, redatta in competente bollo, diretta al Sindaco, almeno 120 (centoventi) giorni prima della data della festa che dia origine ai festeggiamenti.



Nella domanda ciascun richiedente dovrà dichiarare:

- 1) Le generalità, la residenza ed il domicilio;
- 2) il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro (allegando possibilmente bozzetto o fotografia) della attrazione che si intende installare, nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- 3) il numero di contrassegno dell'attrazione a norma dello art.6 della legge sopracitata, nonché gli estremi del nulla-osta rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- 4) di essere titolare dell'attrazione.

La mancanza di alcuno dei requisiti suindicati, ovvero la incompleta o tardiva presentazione della domanda, comporteranno l'esclusione dalla assegnazione del posteggio.

#### ART. 3

Le assegnazioni dei posteggi verranno disposte dal Sindaco o da un suo delegato, sentita la Giunta Municipale.

Nelle assegnazioni, ai fini della precedenza, saranno tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) ANZIANITA' di FREQUENZA al parco con la medesima attrazione.

L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare abbandona l'attività e subentra altra persona nello esercizio della attrazione stessa o quando il titolare sostituisce la propria attrazione con altra di tipo diverso, salvo che non si tratti di attrazione di notevole interesse o novità.

Se, per giustificati motivi di assoluta forza maggiore ritenuti validi dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale, il concessionario non può occupare l'area assegnatagli, questi conserva ininterrotta la propria anzianità.

- b) ANZIANITA' di APPARTENENZA alla categoria dello Spettacolo viaggiante e di gestione del mestiere.



L'anzianità del mestiere, specificatamente, si riferisce all'attrazione esercitata ininterrottamente e decorre dall'anno di emissione del nulla osta di agibilità o dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

c) ANZIANITA' di RESIDENZA

Potrà essere consentita la partecipazione al parco divertimenti per rotazione, esclusivamente quando si rendano disponibili dei posti per rinuncia od esclusione e vi siano più domande di esercenti candidati aventi parità di diritto.

ART. 4

La concessione é strettamente personale. Al concessionario sono vietati la società, il subaffitto o la concessione in uso a terzi, a qualsiasi titolo del posteggio, sotto pena di revoca della concessione.

Il concessionario é tenuto, inoltre, a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

In caso di infrazione sarà revocata la concessione e tanto il richiedente che il concessionario saranno esclusi dalle future concessioni.

E' vietato altresì variare le misure di ingombro delle attrezzature compresi le carovane ed i carriaggi.

ART. 5

In caso di morte del titolare di una attrazione, ai familiari del defunto, conviventi e coadiuvanti alla conduzione della attrazione stessa, é riconosciuta l'anzianità di frequenza acquistata dal "de cuius", fino a quando l'attrazione rimanga di proprietà e sia gestita dal nucleo familiare stesso.

ART. 6

E' fatto obbligo ai concessionari di provvedere alla installazione degli "impianti" entro il giorno indicato nell'atto di concessione



ed é vietato l'abbandono del parco prima del termine della concessione stessa, pena l'esclusione dalle assegnazioni per le successive ricorrenze, salvo casi di forza maggiore.

L'allestimento materiale del parco avviene sotto il controllo e la vigilanza degli Agenti del Comune.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi ha luogo nelle località stabilite dall'Amministrazione comunale e secondo le disposizioni impartite dagli Agenti municipali.

#### ART. 7

Ciascun concessionario dovrà versare alla Tesoreria comunale, entro e non oltre il termine che gli verrà indicato nell'atto di concessione, una "cauzione" nella misura che verrà stabilita di volta in volta dal Sindaco.

Inoltre, prima di occupare l'area assegnata, il concessionario dovrà assolvere al pagamento della tassa O.S.A.P. esibendo, a richiesta degli Agenti municipali, la relativa ricevuta.

La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di concessione previo nullaosta del Comando Vigili Urbani e della ripartizione lavori pubblici, sempreché non risultino verso il Comune pendenze insolute per tributi comunali, diritti di affissione e pubblicità, danni non risarciti ecc.

#### ART. 8

E' vietata la diffusione di musiche e canti durante l'esercizio dell'attività attrazionistica. L'uso di amplificatori sonori potrà essere consentito a basso volume limitatamente all'orario stabilito dall'Autorità comunale.

Eventuali deroghe, su richiesta degli interessati, potranno essere concesse dal Sindaco sentita la Giunta Municipale.

E' vietato, altresì calpestare gli spalti erbosi, abbandonare rifiuti od altri oggetti in luoghi aperti al pubblico. Ciascun concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti solidi, con l'osservanza



delle norme igienico-sanitarie previste in materia.

## ART. 9

Le attrazioni e gli spettacoli non dovranno essere, in nessun modo, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, né dovranno arrecare molestia con rumori, scuotimenti, spari o in qualsiasi altro modo offensivo o molesto.

L'Amministrazione comunale concedente resta, comunque, sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dai concessionari.

## ART. 10

Lo svolgimento di attività attrazionistiche su aree private è subordinato al preventivo nulla-osta del Comune.

## ART. 11

Le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento, saranno punite a norma di legge e, nei casi più gravi, con la revoca immediata della concessione e con la perdita del diritto di anzianità previsto dal precedente art. 3.

## ART. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di polizia urbana e di occupazione di suolo pubblico nonché tutte le altre contemplate dalla legislazione pertinente ed inerente.



N. d'ord.	Località	Denominazione dell'area comunale disponibile (Via, Piazza, altra area, ecc.)	Superficie disponibile in mq.
1	<u>Circhi equestri</u> Legnago Palazzetto	zona sportiva	mq. 19.000
2	<u>Spettacoli viaggianti</u> Legnago Viale dei Tigli Porto via Pio X° Porto Angolo N. Bixio con Via P. Zurla	tronco di strada statale e area verde limitrofa al Parco comunale Via Pio X° zona verde	mq. 5.200 mq. 3.700 mq. 9.500